



Comune di Spirano

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36”

INDICE

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Gruppo di lavoro

Art. 4 - Limite soggettivo dell’incentivo

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell’incentivo

Art. 6 - Centrali di committenza

Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

Art. 9 - Disciplina delle varianti

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di Lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV
Norme comuni

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

Art. 14 - Attività articolate e singole

Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 16 - Attività del personale dirigenziale

Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi

Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 19 - Informazione e confronto

Art. 20 – Disposizioni finali

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 45, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è menzionato come "Codice".

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La **misura complessiva** dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al **2%**, calcolata **sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa**, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una **quota dell'80%**;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una **quota del 20%**, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi, il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 1-bis – Incentivi nelle concessioni di lavori e servizi

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche alle procedure di affidamento delle concessioni di lavori e servizi, ai sensi dell'art. 45 del Codice.
2. Sono incentivabili le funzioni tecniche strettamente connesse alla fase di progettazione, affidamento, esecuzione, monitoraggio e controllo delle concessioni, nonché alla verifica del rispetto dei livelli di servizio e degli obblighi economici a carico del concessionario.
3. L'incentivo è calcolato sulla base della percentuale massima prevista dall'art. 45 del Codice, applicata all'importo posto a base di gara della concessione, IVA esclusa.
4. Le attività incentivabili comprendono, tra le altre:
 - a) programmazione e progettazione delle opere o dei servizi oggetto della concessione;
 - b) predisposizione degli atti di gara e gestione della procedura di affidamento;
 - c) attività del RUP e dei collaboratori;
 - d) direzione dell'esecuzione del contratto di concessione o coordinamento tecnico-economico;
 - e) monitoraggio dell'equilibrio economico-finanziario della concessione, per gli aspetti tecnici;
 - f) verifica dei livelli di servizio, collaudo tecnico e verifica di conformità.
5. Le funzioni tecniche svolte nell'ambito delle concessioni sono assoggettate alle medesime regole di ripartizione, valutazione, limite soggettivo, esclusioni e liquidazione previste dal presente Regolamento, salvo quanto specificamente adattato.
6. Qualora la concessione non preveda alcune attività tipiche degli appalti (es. direzione lavori), le relative percentuali confluiscono nella quota di cui all'art. 7.

Art. 2 Destinatari

1. La **quota dell'80%** di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e al personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 1. responsabile unico del progetto - RUP;
 2. soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 3. collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 4. redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 5. redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 6. redazione del progetto esecutivo;
 7. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 8. verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 9. predisposizione dei documenti di gara;
 10. direzione dei lavori;
 11. ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 12. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 13. direzione dell'esecuzione;
 14. collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
 15. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 16. collaudo tecnico-amministrativo;
 17. regolare esecuzione;
 18. verifica di conformità;
 19. collaudo statico;
 20. coordinamento dei flussi informativi;
 21. il personale proprio dell'Ente che collabora con i suddetti soggetti.

Art. 3 Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione, l'Ente individua con apposito provvedimento del responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo **inferiore a euro 40.000,00** (euro quarantamila//00);
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo **inferiore a euro 40.000,00** (euro quarantamila//00);
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta;
 - f) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti *in house* (parere ANAC n. 36/2024).
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6 Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura **non superiore al 25%** di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Note: L'art. 45 del Codice prevede il riconoscimento ai dipendenti della centrale di committenza di una quota non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo.

Art. 7 Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile di cui all'art. 18;
 - fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del presente regolamento, la quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'Ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di **beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione**. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - strutture, impianti e/o dispositivi tecnologici e/o informatici.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 1. **attività di formazione** per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
 2. la **specializzazione del personale** che svolge funzioni tecniche;
 3. la copertura degli **oneri di assicurazione** obbligatoria del personale.

CAPO II
INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante (2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento), è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	Percentuale
da euro 40.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 500.000,00 _____	percentuale del 100%
da euro 500.001,00 (importo al punto precedente) a soglia di rilevanza europea	percentuale del 90%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 80%

2. Le percentuali di cui al presente articolo si applicano anche alle concessioni di lavori, assumendo quale importo di riferimento quello posto a base di gara della concessione.

Art. 9 Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

LAVORI			
Prestazioni	Quota	Ruolo	Percentuale
Programmazione della spesa per investimenti	4%	Incaricato	100%
R.U.P. e collaboratori amministrativi e tecnici nominati in supporto al R.U.P.	45%	R.U.P.	60%
		collaboratori amministrativi e tecnici nominati in supporto al R.U.P. proporzionalmente alle attività svolte	40%
Verifica preventiva dei progetti e collaboratori amministrativi e tecnici	8%	Tecnico verificatore	70%
		collaboratori amministrativi e tecnici nominati in supporto al R.U.P. proporzionalmente alle	30%

LAVORI			
Prestazioni	Quota	Ruolo	Percentuale
		attività svolte	
Incaricato/i della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle relative procedure e di esecuzione dei contratti	30%	Incaricato/i	100%
Direzione dei lavori e ufficio di direzione dei lavori (assistenti, ispettori)	10%	Direttore dei lavori	80%
		Ufficio di direzione dei lavori (assistenti, ispettori) proporzionalmente alle attività svolte	20%
Incaricato/i del collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione, e collaudi tecnico-funzionali	3%	Incaricato/i	100%
Totale	100%		

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) confluiscono nella quota di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Note:

- *La previsione del terzo comma, se recepita, consente l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.*
- *La percentuale di ripartizione tra i soggetti interessati dipenderà dall'organizzazione di ogni ufficio. La ripartizione tra i soggetti all'interno della stessa casella si intende in parti uguali se non disposto diversamente nel provvedimento di nomina.*

4. Le ripartizioni previste dal presente articolo trovano applicazione anche nelle concessioni di lavori, per le attività effettivamente svolte dal personale dell'Ente.

CAPO III INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante (2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento), è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Opere	Percentuale
da euro 40.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 500.000,00	percentuale del 100%
da euro 500.001,00 (importo al punto precedente) a soglia di rilevanza europea	percentuale del 90%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 80%

Note: Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle concessioni di servizi, assumendo quale importo di riferimento quello posto a base di gara della concessione.

Art. 12 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del Gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

SERVIZI E FORNITURE			
Prestazioni	Quota	Ruolo	Percentuale
Programmazione della spesa per investimenti	5%	Incaricato	100%
R.U.P. e collaboratori amministrativi e tecnici nominati in supporto al R.U.P.	40%	R.U.P.	60%
		collaboratori amministrativi e tecnici nominati in supporto al R.U.P. proporzionalmente alle attività svolte	40%
Incaricato/i della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle relative procedure e di esecuzione dei contratti	15%	Incaricato/i	100%
Direzione dell'esecuzione e collaboratori tecnici/amministrativi	30%	Direttore dell'esecuzione	80%
		collaboratori tecnici/amministrativi proporzionalmente alle attività svolte	20%
Incaricato/i del certificato di regolare esecuzione e/o di conformità	10%	Incaricato/i	100%
Totale	100%		

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

4. Le ripartizioni previste dal presente articolo si applicano anche alle concessioni di servizi, con riferimento alle attività tecniche svolte dall'Ente nella fase di affidamento ed esecuzione della concessione.

Note:

- *La previsione del terzo comma, se recepita, consente l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.*
- *La percentuale di ripartizione tra i soggetti interessati dipenderà dall'organizzazione di ogni ufficio. La ripartizione tra i soggetti all'interno della stessa casella si intende in parti uguali se non disposto diversamente nel provvedimento di nomina.*

CAPO IV NORME COMUNI

Art. 13 Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 1. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 2. della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 3. della competenza e professionalità dimostrate;
 4. della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura o della concessione (*a tal riguardo, vedasi la sentenza nr. 10222 del 28/05/2020 della Corte di Cassazione - sezione del Lavoro civile*).
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14 Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura

principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, fermo restando quanto indicato per il personale dirigenziale dal successivo art. 16, commi 4 e 5.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15 Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16 Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.
4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente o dal Segretario Comunale, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 18.
5. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente o dal Segretario Comunale, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 18, c. 3.

Art. 17 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non viene corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile Unico del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 18 Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale assegnataria nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
3. Ai fini della liquidazione il responsabile predispone una scheda per ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività, contenente almeno:
 1. il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 2. la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 3. i tempi previsti e i tempi effettivi;
 4. l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

4. Le medesime modalità si applicano anche alle concessioni di lavori e servizi.

Art. 19 Informazione e confronto

1. L'Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 20 Disposizioni finali

Le norme contenute nel presente regolamento hanno validità per tutte le procedure avviate a partire dall'entrata in vigore del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.